

## **MILLEPROROGHE 2025**

### **R1 – recupero energetico – 31.12.2025**

### **DL 202/2024 e conversione in Legge**

*A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.2.2025*

---

Per gli impianti di produzione del **cemento** è arrivata altra proroga (in deroga) al 31.12.2025 relativa al recupero rifiuti come combustibile/energia.

L'art. 11 comma 2-septies (DL 202/2024 come convertito) milleproroghe 2025) è veramente **illeggibile** e recita:

*“All’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.*

- 1) Il Parlamento, a mezzo di nota, precisa il significato: “L’art. 11 comma 2-septies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, differisce di un anno, cioè fino al **31 dicembre 2025**, l'efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di **impianti di produzione di cemento** autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" (utilizzo dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante **soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico...**”.

2) Il Parlamento nel Dossier precisa che “l’operazione “R1” consiste nell’utilizzazione (di rifiuti) principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (cd. combustibili solidi secondari - CSS)”

*Il citato comma 5-bis precisa che la deroga in esso prevista:*

- si applica previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

- opera a condizione che vengano rispettati i limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti (previsti dall'art. 26- bis del D.L. 113/2018);

3) E' utile rileggere l'art. 4 comma 5-bis DL 17/2022, citato:

5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, **in deroga ai vigenti atti autorizzativi**, in caso di impianti di produzione di **cemento** autorizzati allo svolgimento delle operazioni **R1** con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il **quantitativo massimo annuo** di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli

impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al ~~((31 dicembre 2024))~~  
**31.12.2025**